

Corte d'Appello di Bari - 18 febbraio 2014, n. 461

Guida in stato d'ebbrezza – lieve superamento del tasso alcolemico consentito - prova dell'etilometro – abitacolo saturo di vapori d'alcol – sciroppo omeopatico – prova testimoniale - risultanze non univoche – prova certa non raggiunta

Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza ex art 186 cds, è necessario produrre una prova certa del fatto che il conducente abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche. Nel caso di specie le risultanze prodotte durante il dibattimento, non sono state ritenute univoche, infatti il conducente ha dichiarato di non aver assunto sostanze alcoliche prima di porsi alla guida, bensì di aver ingerito uno sciroppo omeopatico antigastrite a base alcolica, fatto avvalorato da una prova testimoniale e dalla documentazione medica prodotta in giudizio. La norma del codice della strada sanziona la guida in stato d'ebbrezza per assunzione di sostanze alcoliche e non per assunzione di farmaci. Inoltre l'accertamento è avvenuto con l'etilometro all'interno dell'abitacolo dell'auto della polizia stradale che presumibilmente avrebbe potuto già essere saturo di vapori d'alcol dovuti agli accertamenti pregressi. Pertanto il soggetto è stato assolto dal reato ascrittogli perché la prova certa ed inconfutabile non è stata raggiunta.